



## **Comune di Secugnago**

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 27/03/2006

## SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – GESTIONE DEL SERVIZIO – FUNZIONARIO RESPONSABILE	3
ART. 3 – OGGETTO DELLA TASSA	3
ART. 4 – SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI	3
ART. 5 – DOMANDA DI CONCESSIONE	3
ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE	4
ART. 7 – AUTORIZZAZIONE	4
ART. 8 – DISCIPLINARE	4
ART. 9 – AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI – DIRITTI DI TERZI.	5
ART. 10 – REVOCA DELLE CONCESSIONI	5
ART. 11 – DECADENZA DELLE CONCESSIONI	6
ART. 12 – SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI	6
ART. 13 – NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	6
ART. 14 – OCCUPAZIONI ABUSIVE	7
ART. 15 – DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA	7
ART. 16 – ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA.	8
ART. 17 – NATURA DELLE OCCUPAZIONI	8
ART. 18 – TARIFFE RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI PERMANENTI	9
ART. 19 – PASSI CARRABILI – ACCESSI	9
ART. 20 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE	10
ART. 21 – OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO	11
ART. 22 – OCCUPAZIONI CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E TABACCHI	11
ART. 23 – DETERMINAZIONE CATEGORIE DELLE AREE	12
ART. 24 – ESENZIONI	12
ART. 25 – SANZIONI	13
ART. 26 – RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI	13
ART. 27 – ENTRATA IN VITORE	13
TABELLA A - TARIFFA BASE DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE	14
TABELLA B - TARIFFA BASE DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI	15

## **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 4, comma 1 del detto D.Lgs nonché le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

## **ART. 2 – GESTIONE DEL SERVIZIO – FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche viene gestito in forma diretta, ed il Comune designa il funzionario responsabile di cui all'art. 54 del D.Lgs 507, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

## **ART. 3 – OGGETTO DELLA TASSA**

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

## **ART. 4 – SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI**

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

## **ART. 5 – DOMANDA DI CONCESSIONE**

1. La domanda di concessione, da presentarsi su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio comunale, dovrà essere corredata da tutte le illustrazioni che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.
2. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.
3. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
4. In caso di presentazione di più domande per la stessa area a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza.
5. Ai sensi dell'art. 2 della legge 241/1990, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma è fissato in un mese. Qualora vengano richiesti dall'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di un mese.

## **ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Responsabile di Servizio potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento, determinato in base a:
  - a) superficie occupata e durata dell'occupazione;
  - b) entità del canone di concessione e non potrà essere inferiore al 5% dello stesso né superiore al 10%.

## **ART. 7 – AUTORIZZAZIONE**

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro autorizzazione del Responsabile di Servizio, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.
2. Per le occupazioni temporanee di breve durata il Responsabile di Servizio potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.
3. Per l'occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

## **ART. 8 – DISCIPLINARE**

1. Il disciplinare di cui al precedente articolo dovrà prevedere di:
  - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
  - b) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;

- c) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari di Polizia Locale, di igiene, di edilizia e del Codice della Strada e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il comune da qualsiasi responsabilità, e risarcendo il comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

## **ART. 9 – AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI – DIRITTI DI TERZI.**

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura, e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

## **ART. 10 – REVOCA DELLE CONCESSIONI**

1. Qualora per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, la concessione può essere revocata.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.
4. La revoca è disposta dal Responsabile di Servizio che ha emesso il provvedimento di concessione o autorizzazione con apposita ordinanza, che dispone lo sgombero e la riduzione in pristino del bene occupato.
5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario con congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.
7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e a terzi.

## **ART. 11 – DECADENZA DELLE CONCESSIONI**

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
  - a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
  - b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione.
3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo.

## **ART. 12 – SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI**

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragione di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 11.

## **ART. 13 – NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
  - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
  - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
  - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettandole norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
  - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
  - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, si da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica e il decoro cittadino.

## **ART. 14 – OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione o revocate e non rinnovate o decadute, sono considerate abusive, e come tali soggette al pagamento della tassa dovuta e all'applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento.
2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal codice civile.

## **ART. 15 – DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA**

1. Per le occupazioni permanenti del suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 4, devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato di versamento dovrà essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.
3. Qualora il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione e delle relative tariffe nonché delle aliquote d'imposta di tributi locali venga differito oltre il termine del 31 dicembre, la scadenza del 31 gennaio per il versamento del tributo si intende prorogato fino al secondo mese successivo all'approvazione del bilancio di previsione.
4. Per le occupazioni di suolo e soprasuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune. Il modello di versamento dovrà essere quello definito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

6. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 5, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

## **ART. 16 – ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA.**

1. L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 15, 5° comma, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezze ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe potuto essere presentata.
4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28/01/1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.
6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

## **ART. 17 – NATURA DELLE OCCUPAZIONI**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere permanenti o temporanee. Sono permanenti quelle di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno; sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.



## **ART. 18 – TARIFFE RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI PERMANENTI**

1. La tassa per le occupazioni permanenti è dovuta per anni solari ed è commisurata alla superficie occupata.
2. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. Ai fini del calcolo della superficie tassabile, deve tenersi conto della parte di suolo pubblico rientrante nel limite massimo di 1000 mq; l'eventuale occupazione eccedente detto limite verrà calcolata nella misura del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% della parte eccedente i 1.000 mq.
4. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale scopo il territorio comunale di Secugnago è suddiviso in due categorie di cui una relativa all'area compresa nella delimitazione del centro abitato e l'altra relativa all'area esterna al centro abitato.
5. Il Comune di Secugnago avendo una popolazione di n. 1.877 abitanti, appartiene alla V classe.
6. Le misure delle tariffe relative alle occupazioni permanenti sono le seguenti:
  - Cat. I € 26,00/mq
  - Cat. II € 18,00/mq
7. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa di cui al comma 6° del precedente articolo è ridotta del 70%.
8. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa di cui al comma 6° del presente articolo è ridotta fino ad 1/3.

## **ART. 19 – PASSI CARRABILI – ACCESSI**

1. Sono da considerare passi carrabili quei manufatti costituiti da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Sono inoltre tassabili come passi carrabili le coperture di fossi o di canali, effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobiliari, allo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli alle stesse. Sono ancora da ritenersi tassabili come passi carrabili quei manufatti costituiti dal semplice smusso dei marciapiedi o i semplici accessi, carrabili o pedonali, a filo col manto stradale anche quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
2. La tassa è commisurata alla superficie da tassare determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
3. La misura della tariffa applicabile ai passi carrabili è quella prevista dal comma 6° dell'art. 18 ridotta del 50%.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie non superiore a 9 mq. L'eventuale superficie eccedente è calcolata in ragione del 10%.
5. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al precedente comma, può con apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata dei veicoli

sull'area antistante gli accessi stessi. Tale divieto non può estendersi oltre la superficie di 10 mq. La tassazione di tale area va fatta applicando la tariffa ordinaria prevista per la specifica categoria cui l'area appartiene, ridotta del 90%.

6. La tariffa è parimenti ridotta del 90% nell'ipotesi in cui il passo carrabile, costruito dal Comune, non sia utilizzabile e comunque, non sia di fatto utilizzato dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela o di affinità, o da qualsiasi altro rapporto.
7. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa è ridotta del 70%.
8. La tassa relativa alle occupazioni con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.
9. I contribuenti che non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, hanno la facoltà di ottenere l'abolizione con apposita domanda rivolta al Comune, a condizione che effettuino a proprie spese la messa in pristino dell'assetto stradale.

## **ART. 20 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

1. La tassa relativa a tali occupazioni è commisurata alla superficie occupata e il suo importo è graduato nell'ambito delle due categorie in cui è suddiviso il territorio comunale, in rapporto alla durata delle occupazioni.
2. La tassa si applica, in relazione al numero di ore di occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:
  - Cat. I € 2,00/mq
  - Cat. II € 1,10/mqIn ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa va ridotta nella misura del 50%.
3. Ai fini del calcolo della superficie tassabile deve tenersi conto della parte di suolo pubblico rientrante nel limite massimo di 1.000 mq; l'eventuale occupazione eccedente tale limite verrà calcolata nella misura del 10%.
4. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
5. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta di 1/3.
6. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti, la tariffa è aumentata del 30%.
7. Per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta del 50%.
8. Per le occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta del 80%.
9. Per le occupazioni temporanee di scavo o di messa in pristino dell'assetto stradale, aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinati alla erogazione di pubblici servizi, per le seggiovie e funivie, la tariffa è ridotta del 50%.
10. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta dell'80%.
11. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa è ridotta del 30%.

12. Per le occupazioni di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione del tributo deve essere operata mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.
13. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è ridotta del 30%.

## **ART. 21 – OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO**

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. La tassazione va effettuata sulla base dei seguenti limiti:
  - a) per le strade comunali poste all'interno dell'area compresa nella delimitazione del centro abitato: € 258,00 per Km lineare o frazione
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.
4. Il Comune qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre alla tassa, un contributo a tantum nelle spese di costruzione della galleria, che non può superare complessivamente il 50% della spesa totale.
5. Per le occupazioni temporanee con cavi, condutture e impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti d'erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse fino a 1 km lineare, la tassa, qualora la durata delle occupazioni medesime non sia superiore a 30 giorni, è dovuta nella seguente misura: € 15,40/mq.
6. Ove le occupazioni di cui al comma precedente, superino il km lineare, alla misura di tassazione ordinaria, si applica una maggiorazione del 50%.
7. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo fino a un km lineare, di durata superiore a 30 giorni, la tassa va aumentata nelle seguenti misure percentuali:
  - a) occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30%
  - b) occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50%
  - c) occupazioni di durata superiore: 100%

## **ART. 22 – OCCUPAZIONI CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E TABACCHI**

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base alle seguenti misure:
  - a) centro abitato € 46,40
  - b) zona limitrofa € 38,70
  - c) sobborghi e zone periferiche € 20,60
  - d) frazioni € 7,70
2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

3. Qualora i distributori di carburanti fossero muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. I criteri di tassazione di cui ai commi precedenti riguardano le colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua, e dell'aria compressa e di relativi serbatoi sotterranei, nonché l'occupazione del suolo di un chiosco con superficie non superiore a 4 mq. Le ulteriori occupazioni che comprendano l'utilizzazione di ulteriori spazi e aree pubbliche con impianti ed apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili, eccedenti la superficie di 4 mq, sono soggette alla tassa di occupazione determinata con tariffa ordinaria.
6. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprasuolo comunale è dovuta una tassa annuale nelle seguenti misure:
 

a) centro abitato	€ 15,40
b) zona limitrofa	€ 11,30
c) frazioni, sobborghi e zone periferiche	€ 7,70

## **ART. 23 – DETERMINAZIONE CATEGORIE DELLE AREE**

1. Ai fini della graduazione della tassa le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente art. 3 sono classificate in due categorie con apposita deliberazione consiliare.

## **ART. 24 – ESENZIONI**

1. Sono esenti dalla tassa:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
  - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
  - f) le occupazioni di aree cimiteriali;

- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

## **ART. 25 – SANZIONI**

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una sanzione pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sanzione pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 18, comma 1, le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e sanzione si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto

## **ART. 26 – RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

## **ART. 27 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2006.

## TABELLA A - TARIFFA BASE DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- CAT. I                    € 2,00/mq giornaliera
- Cat. II                    € 1,10/mq giornaliera

### RIDUZIONI DELLE TARIFFE

N.	Rif. Al D.Lgs n. 503/93	DESCRIZIONE	% DI RIDUZIONE STABILITA
Art.	comma		
1	45      1	Occupazioni di durata non inferiore a 15 gg	50%
2	45    2 lett c)	Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	1/3
3	45      3	Occupazioni con tende e simili	70%
4	45      5	Occupazioni effettuate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono i loro prodotti	50%
5	45      6	Occupazioni con autovetture d'uso privato realizzate su aree a ciò destinate	50%
6	45    6 bis	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	30%
7	45      7	Occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive	80%
8	45      5	Occupazioni effettuate con attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante	80%
<b>MAGGIORAZIONI DELLE TARIFFE</b>			
1	45      4	Occupazione in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	30%

## TABELL B - TARIFFA BASE DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

- CAT. I € 26,00/mq annue
- Cat. II € 18,00/mq annue

### RIDUZIONI DELLE TARIFFE

N.	Rif. Al D.Lgs n. 503/93		DESCRIZIONE	% DI RIDUZIONE STABILITA
	Art.	comma		
1	44	1 lett c)	Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	1/3
2	44	2	Occupazioni con tende aggettanti sul suolo pubblico	70%
3	44	3	Passi carrabili	50%
4	44	8	Divieto di sosta indiscriminato su area antistante accessi carrabili o pedonali, posti a filo con manto stradale	80%
5	44	9	Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere obiettivo, risultano non utilizzabili e non utilizzati	90%
6	44	10	Passi carrabili d'accesso ad impianti di distribuzione carburanti	70%